

SINTESI REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE delle CARICHE SOCIALI CAMPA PER IL QUADRIENNIO 2021-2025 approvare dal CdA 7 giugno 2021

Per l'elezione delle cariche sociali il CdA esamina il seguente Regolamento elettorale:

DIRITTO DI VOTO: elettorato attivo

- **Art. 1** - Ha diritto di voto ogni Associato maggiorenne iscritto da almeno tre mesi (che risulti pertanto socio della CAMPA al **3 aprile 2021**) e in regola con il versamento dei contributi. In carenza anche di una sola delle due condizioni predette l'Associato non può esercitare il diritto di voto.

Le persone giuridiche di cui al 2° co. dell'art. 4 associate alla CAMPA con apposite convenzioni per la copertura collettiva dei propri soci e iscritti, in applicazione del principio della mutualità mediata, esercitano il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati, in ragione di un voto ogni cento loro soci assistiti dalla CAMPA per le SMS e con le altre proporzioni previste dal regolamento elettorale in caso di iscritti tramite convenzione collettive aziendali per i Fondi, sempre con il limite massimo di cinque. I lavoratori iscritti nel Fondo Sanitario Pluriaziendale istituito dalla CAMPA esercitano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea secondo le modalità di rappresentanza stabilite nel relativo regolamento e in quello elettorale.

In caso di coperture ad adesione volontaria collettive diverse da quelle del Piano di Assistenza, possono essere istituite delle **Sezioni Soci speciali** i cui delegati esercitano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea secondo le modalità di rappresentanza stabilite nell'apposito regolamento e in quello elettorale.

Si applicano anche alla votazione degli Organi Sociali le stesse regole per la partecipazione e la votazione dei punti all'Odg alle Assemblee.

Soci PERSONE FISICHE votano tutti i Soci CAMPA (solo maggiorenni)

PRINCIPIO VOTO CAPITARIO una testa un voto

Soci PERSONE GIURIDICHE

PRINCIPIO VOTO per RAPPRESENTANZA

La differenza è giustificata dalla sostanziale differenza tra i Soci ad adesione volontaria e gli assistiti che fruiscono dell'assistenza attraverso Convenzioni aziendali e altre SMS associate alla CAMPA. La partecipazione di questi secondi gruppi alla SMS CAMPA non è volontaria e continuativa nel tempo, ma transeunte e soggetta ad interrompersi al cessare della Convenzione Aziendale o del rapporto di mutualità mediata. Per questi motivi la loro partecipazione è garantita per rappresentanza e con un limite di voti tale da non creare una compromissione della continuità aziendale.

FONDI SANITARI ESTERNI FINO A MAX 5 VOTI

I Fondi sanitari persone giuridiche Soci di CAMPA partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto sul Bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali con i propri rappresentanti e delegati in ragione di un voto ogni 250 dipendenti aziendali loro iscritti assistiti dalla CAMPA + un ulteriore Delegato per ogni ulteriori 500, con un massimo di 5 per ciascun Fondo.

FONDO SANITARIO PLURIAZIENDALE CAMPA

Sezione Aziende

Partecipano in qualità di Delegati del Fondo Sanitario Pluriaziendale un rappresentante per ogni Azienda con almeno 250 dipendenti + un ulteriore Delegato per ogni ulteriori 500 lavoratori iscritti fino ad un massimo di 5 per ciascuna Azienda.

Sezione Solcoop (Unità provinciale Emilia Romagna)

Partecipano ed hanno diritto di voto in Assemblea in qualità di Delegati della Sezione Solcoop del Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA un Delegato per ogni unità provinciale di riferimento Confcooperative, più un ulteriore Delegato per ogni 500 lavoratori iscritti fino ad un massimo di 5 per ciascuna provincia ER.

ALTRE SMS FINO A MAX 5 VOTI

Le SMS persone giuridiche Socie di CAMPA partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto sul Bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali con i propri rappresentanti e delegati in ragione di un voto ogni 100 loro Soci volontari o ogni 250 dipendenti aziendali iscritti assistiti dalla CAMPA + un ulteriore Delegato per ogni ulteriori 500, con un massimo di 5 per ciascuna SMS

SEZIONI SOCI SPECIALI

Le Sezione Speciali di Soci CAMPA istituite in caso di coperture ad adesione volontaria collettive diverse da quelle del Piano di Assistenza partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto sul Bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali con i propri rappresentanti e delegati in ragione di un voto ogni 100 loro Soci volontari, con un massimo di 5 per ciascuna Sezione Soci Speciali.

- **Art. 2** - *Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il diritto di voto per il rinnovo delle cariche sociali può essere esercitato anche per corrispondenza, purché sia scrupolosamente assicurata la segretezza dei voti. Ovviamente, in tal caso, non sono ammesse deleghe.*
Per quest'Assemblea 2021 il CdA CAMPA ha deliberato di non procedere alle elezioni delle cariche sociali per corrispondenza.

Pertanto

- **Art. 3** - Il diritto di voto può essere esercitato **solo in presenza** anche delegata in Assemblea, presso il seggio elettorale che sarà ivi costituito (v. art. 7 del presente Regolamento).
- **Art. 4** - Ogni Associato in regola con i contributi può essere eletto a una sola carica sociale.
- **Art. 5** - L' idoneità ad esercitare il diritto di voto (compresa la regolarità contributiva) viene riscontrata sull'elenco nominativo dei soci in formato elettronico (attraverso anche l'ausilio dell'interrogazione del gestionale) dai Dipendenti incaricati che dovranno spuntare i Soci presenti in Assemblea e quelli presenti per delega.
Lo staff Dipendenti incaricati dovrà controllare i nominativi dei deleganti, verificando la data di iscrizione e l'avvenuto versamento dei contributi associativi o sanitari (il file fornito è già a monte filtrato, selezionando solo le date d'iscrizione max fino al 3 aprile 2021), e procedere alla relativa registrazione in elenco in maniera tale da identificare l'identità dei votanti anche per delega.
Sono valide solo le deleghe che riportano il cognome e il nome del delegante opportunamente sottoscritte. In caso di omonimia qualora non sia identificabile dal numero di tessera o dal grado di parentela con altro delegante, il nome del Socio delegante, la delega è nulla).

La Commissione di vigilanza avrà il compito di verificare e sovrintendere le operazioni.

Esercizio del DIRITTO DI VOTO

- **Art. 6** - Per le votazioni degli Organi Sociali a ciascun Socio avente diritto - di cui al precedente Art. 1. - o rappresentati del Fondo sanitario Pluriaziendale CAMPA, degli altri Fondi e Mutue associate, viene consegnata una scheda voto con i candidati proposti o quelli alternativi da indicare che sarà poi ripiegata e immessa nell'urna presso il seggio elettorale istituito presso l'Assemblea.
Non sono ammesse schede diverse da quelle ufficiali.
- **Art. 7** - Sulla scheda sono riportati i nominativi dei candidati proposti per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale effettivo e supplente, per il Collegio dei Probiviri, non oltre il numero stabilito dagli artt. 26, 28, 29 dello Statuto Sociale (rispettivamente 12, 5, 5). A fianco di ciascun nominativo è lasciato uno spazio disponibile per l'indicazione di eventuali candidati alternativi rispetto a quelli proposti.
Possono essere eletti alle cariche sociali della CAMPA tutti iscritti della CAMPA da almeno tre mesi e in regola con il versamento dei contributi. Per il Collegio Sindacale è necessario indicare professionisti iscritti agli Albi dei revisori legali.
Per i Sindaci e i Probiviri possono essere votate anche persone non iscritte alla CAMPA.
- **Art. 8** - Per votare i candidati proposti alle cariche sociali non è necessario apporre sulla scheda alcun segno particolare: è sufficiente la immissione nell'urna della scheda voto consegnata.
L'eventuale trascrizione di solo alcuni dei nomi dei candidati proposti senza cancellazioni comporta automaticamente l'attribuzione del voto a tutti i candidati proposti.
- **Art. 9** - Per esprimere una diversa preferenza è necessario indicare il nominativo a fianco di quello da sostituire eventualmente cancellandolo. *Se a fianco del nominativo riportato a stampa sulla scheda viene indicato un altro nominativo, il voto preferenziale è attribuito a quest'ultimo anche se il primo non risulta cancellato.*
La cancellazione di un nominativo tra i candidati proposti agli Organi Sociali non richiede obbligatoriamente l'indicazione di altro nominativo preferito. *Pertanto nell'ipotesi in cui la scheda voto riporti solo delle cancellazioni e nessuna indicazione, il voto di preferenza va attribuito solo ai nominativi non cancellati. Nella ipotesi in cui la scheda riporti solo cancellazioni, i relativi voti non saranno assegnati.*
- **Art. 10** - La scheda sarà dichiarata nulla se recherà un evidente segno di distinzione, quale la firma, segni particolari, macchie e tutto ciò che possa farla identificare.
- **Art. 11** - Affinché possa essere attribuito pieno valore al voto preferenziale, in caso di omonimia, il prescelto deve essere espresso con l'indicazione del cognome e nome (in caso di ulteriore omonimia occorre indicare anche il numero di tessera, diversamente la preferenza è nulla).
- **Art. 12** - La Commissione elettorale (composta da Commissione di Vigilanza e Ufficio di Riscontro composto da un Presidente e due membri scrutatori scelti tra i non iscritti alla CAMPA), procede allo scrutinio delle schede voto ancora piegate, con la loro apertura e l'assegnazione delle preferenze.
Di tutte queste operazioni si redigerà verbale scritto comprovante la regolarità delle operazioni e indicando il numero dei votanti aventi diritto.